

LINEE GUIDA IAAD. INFO UTILI ISEEU/ISEE

COS'È L'ATTESTAZIONE ISEE E A COSA SERVE

L'attestazione **ISEE** (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate riservate agli/alle studente/gli studenti comunitari ed extra comunitari appartenenti ad un nucleo familiare con redditi dichiarati in Italia. L'attestazione si ottiene combinando e valutando tre elementi: **il reddito, il patrimonio e la composizione del nucleo familiare.**

Nel caso in cui i genitori non siano presenti nel nucleo familiare, ai fini delle prestazioni universitarie si può fare riferimento al solo nucleo dello/della studente esclusivamente quando si verificano le situazioni di seguito descritte:

- Lo/la studente è residente fuori dall'unità abitativa della famiglia d'origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda d'iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studio, in alloggio non di proprietà di un suo membro.
- Lo/la studente presenta una adeguata capacità di reddito (vedi sezione "CASO DI STUDENTE INDIPENDENTE").

Qualora almeno una delle predette condizioni non sia verificata, lo/la studente è ancora parte del nucleo dei genitori.

COS'È L'ATTESTAZIONE ISEEU E A COSA SERVE

Per ottenere l'attestazione **ISEEU/ISEE** è necessario compilare la Dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) integrale. IAAD. non può prestare assistenza nella compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

La D.S.U. contiene informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e patrimoni di ogni componente il nucleo familiare. Deve essere compilata e presentata presso uno dei seguenti soggetti:

- ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF);
- all'INPS, anche per via telematica attraverso il portale INPS

N.B. Il tempo medio per il rilascio dell'attestazione dell'ISEEU/ISEE a seguito della compilazione della D.S.U. è di circa venti giorni lavorativi.

Per la presentazione della D.S.U. sono richieste informazioni relative ai patrimoni mobiliari/immobiliari e l'ottenimento delle relative attestazioni può richiedere diversi giorni.

Si invitano gli/le studente ad adoperarsi in tempo utile per la presentazione della D.S.U., rivolgendosi ai CAF che forniranno tutte le informazioni utili all'ottenimento dell'ISEEU/ISEE.

Una volta ottenuta l'attestazione ISEEU/ISEE, dall'INPS o dal CAF, lo/la studente provvederà a inoltrare la documentazione richiesta all'Ufficio Orientamento IAAD.

COME E QUANDO PRESENTARE L'ATTESTAZIONE ISEEU/ISEE PER SAPERE IN QUALE FASCIA DI REDDITO IAAD. RIENTRO

La presentazione dell'attestazione ISEEU/ISEE non è obbligatoria ma necessaria per determinare la fascia di reddito di appartenenza e le relative tasse annuali IAAD.

IAAD. invita i/le candidate ad inoltrare copia dell'ISEEU/ISEE prima di procedere con la registrazione alla sessione di prova di ammissione alla quale si intende partecipare in modo da potere preventivamente conoscere quale sarà la fascia di reddito di appartenenza.

Allo/alla studente che non intenda avvalersi della riduzione delle tasse annuali IAAD. - e/o che non presenti un ISEEU/ISEE valido - verrà applicata d'ufficio il pagamento del contributo corrispondente alla fascia di reddito IAAD. massima.

Non saranno acquisite attestazioni ISEEU/ISEE che:

- risultano scadute e quindi non valide
- presentano omissioni/annotazioni di difformità.

Le tasse annuali IAAD. verranno calcolate dopo l'acquisizione dell'attestazione ISEEU/ISEE e non potranno essere inserite nuove attestazioni per l'intero anno accademico. L'ISEEU parificato è adottato nei casi in cui non è possibile procedere al calcolo ISEEU ottenibile quando si possiedono redditi in Italia.

IAAD.

ISEE-U PARIFICATO (per redditi prodotti all'estero)

Per ottenere l'ISEEU parificato gli/alle studente con redditi e/o patrimoni all'estero possono rivolgersi ad un CAF di propria scelta.

L'ISEEU parificato può essere presentato da parte di:

- studente italiana residenti all'estero;
- studente straniera (UE) residenti in Italia con un reddito da lavoro inferiore a € 6.500 (studente non autonoma) e con nucleo familiare residente all'estero;
- studente straniera (UE) con nucleo familiare residente in tutto o in parte nel Paese d'origine con redditi e patrimoni prodotti esclusivamente all'estero.

Allo/alla studente straniera (UE) che non presenti un ISEEU parificato nei termini indicati, verrà applicata d'ufficio il pagamento del contributo corrispondente alla fascia di reddito IAAD. massima.

Lo/la studente per il rilascio dell'attestazione ISEEU parificato dovrà esibire, oltre alla documentazione relativa a eventuali redditi e patrimoni prodotti in Italia, anche quella relativa ai redditi e patrimoni prodotti all'estero di ogni componente del suo nucleo familiare.

Tale documentazione deve essere rilasciata dalle competenti Autorità del Paese in cui i patrimoni e redditi sono stati prodotti, legalizzata e tradotta in lingua italiana dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane competenti per territorio.

Per quei paesi dove esistono particolari difficoltà a rilasciare tale dichiarazione, la documentazione può essere richiesta alle Rappresentanze Diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Per gli/le studente straniera provenienti da uno dei Paesi particolarmente poveri indicati dalla normativa vigente in materia, la valutazione del requisito di reddito viene effettuata sulla base della documentazione rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo/la studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale (DPCM 9/4/2001).

Ottenuta l'attestazione lo/la studente dovrà inoltrare via email all'Ufficio Orientamento una copia dell'ISEEU parificato rilasciato dal CAF con copia della certificazione utilizzata per il rilascio di tale attestazione.

Per ulteriori informazioni sull'ISEEU parificato per gli/le studente internazionali visitare la sezione dedicata sul sito IAAD.